



## STATUTO

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### ORIGINE – SEDE – FINALITÀ – COSTITUZIONE – NATURA GIURIDICA

##### ARTICOLO 1

###### ORIGINI

- 1.1. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "REGGIO EMILIA - Città delle persone", di seguito indicata come ASP, trae origine dalla unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona "RETE – Reggio Emilia Terza Età" e "O.S.E.A. – Opere di Servizi Educativi Assistenziali".
- 1.2. Le origini delle Aziende unificate sono indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

##### ARTICOLO 2

###### DENOMINAZIONE, SEDE, COSTITUZIONE

- 2.1. L'ASP assume la denominazione di "REGGIO EMILIA - Città delle persone".
- 2.2. L'ASP ha la propria sede legale a Reggio Emilia.
- 2.3. L'ASP "REGGIO EMILIA - Città delle persone" è stata costituita con decorrenza 01.01.2016 con Deliberazioni della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2177 del 21.12.2015, che ha approvato anche il presente Statuto, e n. 2272 del 28.12.2015.

##### ARTICOLO 3

###### NATURA GIURIDICA E FONTI NORMATIVE

- 3.1. L'ASP è disciplinata dalle leggi regionali 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", 26 luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona", da quanto definito con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
- 3.2. L'ASP è un ente pubblico non economico locale disciplinato dall'ordinamento regionale, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

- 3.3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 3.4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
- 3.5. L'ASP – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della Legge regionale n. 12 del 26 luglio 2013 – subentra a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP di cui al precedente articolo 1 che si unificano.

## CAPO II

### FINALITÀ – PRINCIPI – AMBITO D'INTERVENTO

#### ARTICOLO 4

##### FINALITÀ E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI

- 4.1. L'ASP ha come finalità:
  - a) l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi rivolti a persone minorenni, a persone adulte in difficoltà, a persone con disabilità, a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica. Tutti gli interventi sono realizzati avendo a riferimento non solo le persone indicate ma anche le loro famiglie e i rispettivi contesti di vita e le loro comunità;
  - b) la promozione e la realizzazione di ulteriori interventi ed attività inerenti nuovi bisogni individuati nell'ambito di quanto definito dalla programmazione locale.
- 4.2. L'ASP assume l'integrazione intesa nelle sue dimensioni interistituzionale, interorganizzativa, interprofessionale come orientamento fondamentale del proprio agire.
- 4.3. L'intera attività dell'ASP è progettata, organizzata e realizzata secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute e il benessere sociale nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci, anche assicurando la partecipazione ai contesti di programmazione, progettazione e realizzazione previsti dal Piano stesso, così come indicati in accordi di programma e/o contratti di servizio.
- 4.4. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati nella Legge regionale n. 2 del 2003. In particolare garantisce:
  - a) la tutela dei diritti inviolabili ed il rispetto della dignità della persona, con attenzione alle differenze di genere ed alle appartenenze etniche, culturali e religiose;

- b) la garanzia di riservatezza;
- c) l'appropriatezza, l'adeguatezza, la flessibilità, l'umanizzazione e la personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
- d) la promozione ed il sostegno dei legami familiari.

4.5. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei Servizi alla Persona; a tal fine:

- a) favorisce la partecipazione degli operatori alla progettazione e alla valutazione delle attività;
- b) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei Servizi;
- c) sviluppa l'integrazione professionale come ricomposizione unitaria delle diverse competenze e delle diverse attività e l'innovazione organizzativa e gestionale;
- d) favorisce l'apporto e il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzata.

#### ARTICOLO 5

##### AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

5.1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Comune di Reggio Emilia, fatto salvo quanto indicato all'articolo 7, comma 5.

#### ARTICOLO 6

##### SOCI DELL'ASP

6.1. Sono Soci dell'ASP i seguenti Enti pubblici territoriali:

- a) Comune di Reggio Emilia;
- b) Provincia di Reggio Emilia.

6.2. Sono inoltre Soci dell'ASP i seguenti soggetti privati, già presenti nella Assemblea dei Soci delle ASP di cui al precedente articolo 1 al momento dell'unificazione:

- a) Seniore dei discendenti del Conte Girolamo Ancini;
- b) Seniore dei discendenti di Raimondo Franchetti.

6.3. I Soci di cui al precedente comma 1 stipulano tra loro una Convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
  - b) i servizi e le attività conferiti all'Azienda da ciascuno;
  - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno;
  - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
  - e) le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - f) l'impegno dei Soci Enti Pubblici territoriali a far fronte ad eventuali disavanzi di gestione dell'ASP in misura corrispondente al volume delle attività conferite da ciascuno di essi durante il precedente esercizio mediante trasferimenti monetari e/o patrimoniali, nell'eventualità in cui il Piano di rientro, elaborato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto come primo atto dell'iter di rientro dal disavanzo, non consenta la copertura delle perdite;
  - g) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
- 6.4. La rappresentanza dei Soci di cui al comma 2 del presente articolo è definita complessivamente in 6 millesimi del totale delle quote ed è così ripartita:
- a) Seniore dei discendenti del Conte Girolamo Ancini: 3 millesimi;
  - b) Seniore dei discendenti di Raimondo Franchetti: 3 millesimi.
- 6.5. L'eventuale ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei Soci e comporta la conseguente modifica statutaria e la ridefinizione delle quote di rappresentanza stabilite nella Convenzione di cui al precedente comma 3.

### CAPO III

#### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

#### ARTICOLO 7

#### ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEGLI INTERVENTI

- 7.1. L'ASP organizza ed eroga i Servizi e le attività di cui al precedente articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
- 7.2. L'ASP stipula contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza, ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
- 7.3. L'ASP promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine e nel quadro di programmi concordati fra le parti garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

- 7.4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuati, a norma della legislazione regionale vigente.
- 7.5. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto a quanto indicato ai precedenti articoli 4 e 5, gli stessi servizi ed attività rivolti a soggetti pubblici non Soci della medesima e a soggetti privati. L'Assemblea dei Soci indica i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti utilizzatori dei servizi. Per quanto attiene gli interventi a favore di persone minorenni, riconosce l'ambito territoriale del Distretto di Reggio Emilia come territorio privilegiato in ordine ai servizi da erogare e, a tal fine, definisce con i Comuni ad esso afferenti modalità di accesso e di contribuzione economica del tutto equiparabili a quelli del Comune di Reggio Emilia.
- 7.6. L'ASP può partecipare a forme gestionali sperimentali di servizi, con le modalità previste dalla disciplina regionale.
- 7.7. L'ASP può aderire a forme associative che ne rappresentino utilmente i complessivi interessi, nel rispetto degli eventuali indirizzi in materia dell'Assemblea dei Soci.
- 7.8. L'ASP si dota di Regolamenti interni per l'organizzazione e gestione dei suoi servizi, secondo gli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

## ARTICOLO 8

### CONTRATTI DI SERVIZIO

- 8.1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi ed attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio e da specifici atti disciplinati dalle norme vigenti in materia.
- 8.2. I contratti di servizio sono stipulati anche dall'Azienda USL relativamente all'integrazione socio-sanitaria.

## ARTICOLO 9

### ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

- 9.1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità territoriali dove hanno sede i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi e dei loro familiari, con compiti consultivi, di controllo della qualità, di sviluppo della solidarietà sociale e del volontariato locale, tenuto conto - per quanto riguarda i servizi per persone minorenni - di eventuali disposizioni delle Autorità giudiziarie e amministrative minorili.

## TITOLO II

### ORGANI

## ARTICOLO 10

### ORGANI DELL'ASP

10.1. Sono organi dell'ASP:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio d'Amministrazione,
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- d) l'Organo di revisione contabile.

## CAPO I

### ASSEMBLEA DEI SOCI

## ARTICOLO 11

### COMPOSIZIONE

- 11.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP. È composta dal Sindaco / Presidente di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
- 11.2. A ciascuno dei soci di cui al precedente comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella Convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3.
- 11.3. La delega rilasciata dai soggetti indicati nel precedente comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute. La delega rilasciata dal Sindaco / Presidente può essere revocata in qualsiasi momento.
- 11.4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco / Presidente di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco / Presidente che cessa, decade automaticamente.
- 11.5. All'Assemblea dei Soci partecipano inoltre i Soci, o loro delegati, indicati al precedente articolo 6, comma 2. A ciascuno di essi è assegnata la quota di rappresentanza indicata al precedente articolo 6, comma 4.

## ARTICOLO 12

### DURATA

- 12.1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco / Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

## ARTICOLO 13

### FUNZIONI

- 13.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
  - b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla disciplina regionale vigente;
  - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro l'organo di revisione è costituito da tre membri, dei quali due sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione;
  - e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano programmatico comprensivo del Piano di gestione, conservazione ed utilizzo del patrimonio di cui al successivo articolo 42, comma 4, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio economico preventivo, il Conto consuntivo con allegato Bilancio sociale delle attività;
  - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile nel rispetto delle norme regionali in materia;
  - g) delibera l'ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
  - h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
  - j) nomina nel proprio seno il Presidente;
  - k) stabilisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'eventuale indennità ed i gettoni di presenza spettanti rispettivamente al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso spettante ai membri dell'Organo di revisione contabile;
  - l) approva il Piano di rientro di cui al successivo articolo 25, comma 4.f).
- 13.2. Gli atti di cui al precedente comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.



ARTICOLO 14  
CONVOCAZIONI

- 14.1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con modalità disciplinate dal Regolamento di funzionamento.

ARTICOLO 15  
VALIDITÀ DELLE SEDUTE

- 15.1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza.
- 15.2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

ARTICOLO 16  
VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 16.1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un numero di voti proporzionale alle quote di rappresentanza fissate dalla convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3 e dall'articolo 6 comma 4.
- 16.2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta (51%) delle quote di rappresentanza.
- 16.3. Le votazioni sono prese a scrutinio palese.
- 16.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

ARTICOLO 17

MAGGIORANZE QUALIFICATE

- 17.1. Per deliberare validamente sugli oggetti sotto elencati è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza:
- a) indirizzi generali dell'ASP;
  - b) Piano programmatico;
  - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - e) ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
  - f) proprio Regolamento di funzionamento;
  - g) unificazione con altre ASP.

ARTICOLO 18  
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 18.1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:
- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;

- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
  - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento della Assemblea.
- 18.2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal rappresentante del Socio Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
- 18.3. Il Presidente dell'Assemblea dei soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi degli Enti pubblici territoriali Soci dell'ASP che rappresentino almeno un terzo delle quote.

## ARTICOLO 19

### REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

- 19.1. L'Assemblea dei Soci si dota di un proprio Regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata al precedente articolo 17.CAPO II

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 20

#### COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

- 20.1 L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno con la maggioranza prevista al precedente articolo 17, composto da tre membri scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
- 20.2. Nella Convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3, gli Enti pubblici territoriali soci definiscono le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 20.3. Il Consiglio di Amministrazione, elegge con votazioni separate, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti ed a scrutinio segreto. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo .
- 20.4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme statali in materia di proroga degli organi delle pubbliche amministrazioni, fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che avviene, su convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, entro dieci giorni dalla nomina.
- 20.5. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio in quanto disposta per surrogazione di cui al successivo articolo 24 o a seguito di decadenza o revoca dell'intero Consiglio d'Amministrazione di cui al successivo articolo 22.

## ARTICOLO 21

### INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

- 21.1. Non possono essere nominati consiglieri di Amministrazione dell'ASP coloro che versano in condizioni di inconferibilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.
- 21.2. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, l'interessato o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 21.3. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci dichiari, nel rispetto della procedura di cui alla disciplina regionale, la decadenza per incompatibilità di un consigliere, è tenuta a surrogarlo entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.

## ARTICOLO 22

### DECADENZA E REVOCA

- 22.1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
  - 22.2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al precedente comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
  - 22.3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci con le modalità e nei casi definiti dalla normativa regionale vigente. Ai fini della deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista 22.4.
- Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai precedenti commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del mandato in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

## ARTICOLO 23

### DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

- 23.1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta che l'atto di surroga è adottato dall'Assemblea dei Soci. Tale atto deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

## ARTICOLO 24

### SURROGAZIONE – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

- 24.1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 24.2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
- 24.3. I Consiglieri di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
- 24.4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

## ARTICOLO 25

### FUNZIONI

- 25.1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 25.2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
- 25.3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che assicura l'attuazione degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando sia gli obiettivi che le strategie gestionali e formulando proposte alla Assemblea medesima.
- 25.4. Al Consiglio di amministrazione compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
  - a) proposta di Piano programmatico comprensivo del Piano di gestione, conservazione ed utilizzo del patrimonio, Bilancio pluriennale di previsione, Bilancio annuale economico preventivo, Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci, con il quorum di cui all'articolo 28, comma 4;
  - c) adozione del Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dei Servizi ed attività e di altri regolamenti aventi contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, ivi compresa la determinazione della dotazione organica del personale nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea dei soci;
  - d) nomina del direttore ed attribuzione degli incarichi ai dirigenti in forza, con definizione del fabbisogno informativo necessario al Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle propria attività gestionale;
  - e) proposta all'Assemblea dei Soci di un Piano di rientro in caso di perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il Piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, queste sono assunte dai Soci Enti pubblici territoriali secondo i criteri definiti dall'art. 6 comma 3, lettera f) ;

- f) adesione a forme associative, nel rispetto degli eventuali indirizzi dell'Assemblea dei soci;
- g) attivazione di azioni legali, ricorsi o difesa in giudizi promossi da altri, attivazione di giudizi arbitrali e composizioni di liti anche tramite transazioni;
- h) l'autorizzazione all'accettazione con beneficio di inventario di eredità, legati e donazioni;
- i) linee direttive per la delegazione trattante ed autorizzazione per la sottoscrizione definitiva degli accordi sindacali rispondenti alle linee stesse;
- j) adozione del proprio regolamento di funzionamento.

## ARTICOLO 26

### CONVOCAZIONE

- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, su invito del Presidente o su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.
- 26.2. Il Presidente convoca le sedute mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, elenco degli oggetti da trattare.
- 26.3. L'invito, trasmesso al domicilio dei Consiglieri anche a mezzo fax o posta elettronica, deve essere inoltrato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 26.4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere recapitata almeno 24 ore prima della seduta.
- 26.5. La documentazione concernente gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta, escluso i festivi. In caso di convocazione d'urgenza la documentazione deve essere disponibile almeno 24 ore prima della seduta.

## ARTICOLO 27

### PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTE

- 27.1. Il Direttore dell'ASP partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
- 27.2. Un funzionario dell'ASP, individuato con le modalità indicate dal Regolamento di organizzazione, partecipa alle sedute con la funzione di segretario verbalizzante.

## ARTICOLO 28

### VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- 28.1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne dispone la menzione nel verbale.
- 28.2. Spetta al Presidente constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento di funzionamento di cui all'articolo 25, comma 4, lett. j).
- 28.3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 28.4. Per le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci e per l'elezione del proprio Presidente e Vice Presidente le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con il voto favorevole di almeno due suoi componenti.
- 28.5. L'espressione del voto avviene in forma palese; avviene a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
- 28.6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere corredata dal parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
- 28.7. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far verbalizzare il proprio voto ed i motivi del medesimo.
- 28.8. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
- 28.9. Il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, ove lo ritengano opportuno, possono invitare chiunque alle sedute del Consiglio di Amministrazione per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

#### ARTICOLO 29

##### VERBALE

- 29.1. Per ogni oggetto trattato nelle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto un sintetico verbale.
- 29.2. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal funzionario verbalizzante e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione, dagli altri Consiglieri presenti e dal Direttore.

#### CAPO III

##### PRESIDENTE

#### ARTICOLO 30

## FUNZIONI

- 30.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e sull'attuazione delle delibere consiliari, delle direttive e del Piano Programmatico approvati dall'Assemblea dei Soci;
  - ) esercita tutti i diritti e i doveri dell'ASP previsti dalle leggi in materia di tutela e affidamento delle persone minorenni e, residualmente ai compiti e responsabilità spettanti ai dirigenti, gli obblighi specificatamente connessi alla gestione di strutture residenziali per minorenni;
  - d) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

## ARTICOLO 31

### COMPENSI E RIMBORSI SPESE

- 31.1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte rispettivamente un'indennità di carica e gettoni di presenza, se definiti dall'Assemblea dei Soci, sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nei limiti e con le modalità definiti dalla disciplina regionale.

## CAPO IV

### ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

## ARTICOLO 32

### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- 32.1. Secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, l'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei Soci ovvero da un collegio di tre membri di cui due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo con funzione di Presidente, dalla Regione.
- 32.2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli art. 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
- 32.3. Secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, l'Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, fatto salvo il rispetto delle norme di legge

statali in materia di proroga degli organi delle pubbliche amministrazioni, ed è rieleggibile una sola volta.

- 32.4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
- 32.5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
- 32.6. Ai componenti dell'Organo di revisione viene inviato l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono essere invitati dal Presidente a presenziare a specifiche sedute.
- 32.7. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei Soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso del Collegio di revisione, al Presidente di quest'ultimo.
- 32.8. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci dichiarerà, nel rispetto della procedura di cui alla disciplina regionale, la decadenza per incompatibilità del revisore unico, l'Assemblea dei Soci trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza, la terna di nominativi affinché la Regione provveda a nominare un nuovo revisore.
- 32.9. Nel caso del Collegio di revisione, l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga del componente dell'Organo di revisione dichiarato decaduto, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza. Nel caso in cui il componente dichiarato decaduto sia il Presidente del Collegio, l'Assemblea dei Soci trasmette alla Regione, entro dieci giorni dalla dichiarazione di decadenza, la richiesta di procedere alla nomina del nuovo Presidente del Collegio di revisione.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

#### E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 33

#### PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI E PRINCIPIO DI TRASPARENZA

- 33.1. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito web gli atti, i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia.
- 33.2. L'ASP adegua i propri regolamenti alle norme indicate al comma 1.
- 33.3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione all'albo pretorio online del Comune di Reggio Emilia per la durata di dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.



33.4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, l'ASP – ai sensi della disciplina regionale vigente – pubblica entro 7 giorni dall'adozione, pena la decadenza dell'atto, per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio online del Comune di Reggio Emilia gli atti che approvano i seguenti documenti:

- a) Piano programmatico comprensivo del Piano di gestione, conservazione ed utilizzo del patrimonio;
- b) Bilancio pluriennale di previsione;
- c) Bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
- d) Bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati all'articolo 6 del Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2007.

#### ARTICOLO 34

##### DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DELL'ASP

34.1. L'ASP assicura, in conformità alle norme vigenti in materia e con le modalità ed i limiti stabiliti da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, l'accesso ai propri atti e documenti nel rispetto delle norme in materia di privacy .

#### TITOLO III

##### ORGANIZZAZIONE - SERVIZI - PERSONALE

##### CAPO I

##### PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

#### ARTICOLO 35

##### PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

35.1. L'organizzazione e la gestione dell'ASP si ispirano ai seguenti principi fondamentali:

- a) separazione tra responsabilità di direzione politica, di governo, di indirizzo gestionale e di controllo, riservata agli organi di governo dell'ASP, e responsabilità di gestione tecnica e amministrativa riservata al livello tecnico;
- b) perseguimento di una elevata qualità dei servizi offerti nel rispetto del pareggio del bilancio e dell'equilibrio tra costi e ricavi;
- c) sviluppo, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, di progetti innovativi nel campo educativo, assistenziale e socio-sanitario, con particolare attenzione alle iniziative di miglioramento della residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità e a quelle di promozione sociale incluse nel sistema locale dei Servizi Sociali.

#### ARTICOLO 36

##### REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

#### DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

- 36.1. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi e attività che, allo scopo di attuare al meglio le proprie finalità statutarie, prevede un assetto organizzativo che valorizzi ed integri tra loro le diverse articolazioni organizzative dell'ASP e gli ambiti professionali necessari per un Servizio alla Persona incentrato sulla persona nella sua interezza di bisogni e potenzialità.

#### CAPO II

#### DIRETTORE E PERSONALE

#### ARTICOLO 37

#### ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

- 37.1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione operando attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
- 37.2. Il Direttore, nel rispetto del principio di separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti di sua competenza necessari a garantire il funzionamento delle strutture e lo svolgimento dei compiti statuari dell'ASP.
- 37.3. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità della gestione, nell'ambito del contingente di personale disponibile e nel rispetto di quanto definito nell'art. 25.4 del presente Statuto e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi, provvede alla nomina dei responsabili ed all'assegnazione delle risorse umane delle articolazioni organizzative dell'ASP .

#### ARTICOLO 38

#### NOMINA E TRATTAMENTO

- 38.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dei Servizi e delle attività, e selezionato con una procedura ad evidenza pubblica. La durata del contratto del Direttore, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- 38.2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP, può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- 38.3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dei Servizi e delle attività.
- 38.4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'ASP, in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi e delle attività.

#### ARTICOLO 39

- 39.1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che norma, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
- 39.2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui al successivo articolo 40.

#### ARTICOLO 40

##### PERSONALE

- 40.1. Il personale già dipendente delle ASP di cui al precedente articolo 1 conserva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 12 del 2013, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'unificazione, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata se e in quanto applicabili.
- 40.2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda è regolato dal CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali, dalle norme statali ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate.
- 40.3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi e delle attività, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 165 del 2001.

#### TITOLO IV

##### RISORSE, PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE

#### ARTICOLO 41

##### RISORSE

- 41.1. Tutte le risorse dell'ASP sono destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali.
- 41.2. L'ASP provvede alla realizzazione degli scopi statutari attraverso:
- a) l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio;
  - b) i proventi derivanti dalla stipula dei contratti di servizio di cui all'articolo 8;
  - c) i proventi derivanti da rette, rimborsi e contributi per la fruizione delle prestazioni e dei servizi offerti, corrisposti dalle persone soggetto dei servizi stessi o dai loro familiari;

- d) i proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio disponibile;
- e) ogni altro tipo di provento non destinato ad incremento patrimoniale.

#### ARTICOLO 42

##### PATRIMONIO

- 42.1. Il patrimonio dell'ASP è costituito:
- a) dal patrimonio delle Aziende di cui all'articolo 1 da cui trae origine;
  - b) dai beni mobili e immobili conferiti in proprietà dai soci;
  - c) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati successivamente alla sua costituzione, nonché da quelli oggetto di permuta, donazioni e lasciti;
  - d) da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda o a questa devoluto.
- 42.2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile e indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
- 42.3. I beni mobili ed immobili destinati agli scopi statutari costituiscono il patrimonio indisponibile dell'ASP. Essi sono soggetti all'articolo 828 del codice civile.
- 42.4. L'ASP predispone, nell'ambito del Piano Programmatico, il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L.R. 2/2003 dall'articolo 5 della L.R. n. 12 del 2013.

#### ARTICOLO 43

##### DOCUMENTI CONTABILI

- 43.1. L'ASP si dota dei seguenti documenti contabili:
- a) Piano programmatico;
  - b) Bilancio pluriennale di previsione;
  - c) Bilancio annuale economico preventivo;
  - d) Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività.

#### ARTICOLO 44

##### SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

- 44.1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio nonché quella della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP. Il Consiglio di Amministrazione adotta un apposito regolamento di contabilità coerente con lo schema tipo definito dalla Giunta Regionale.
- 44.2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

#### ARTICOLO 45

##### PIANO PROGRAMMATICO

45.1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, è redatto annualmente con riferimento ai tre esercizi successivi e fissa in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti. Il Piano Programmatico indica in particolare:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica e la valutazione di qualità sia per quanto riguarda le attività e gli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi sia per quanto riguarda l'organizzazione e i processi organizzativi;
- f) Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio di cui all'articolo 42, comma 4.
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse;
- i) modalità per il concorso degli utenti, del volontariato e, più in generale, della collettività alla migliore gestione dei servizi.

45.2. L'ASP promuove, anche per il tramite di organismi specializzati esterni, l'attivazione di programmi per la valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi/interventi effettuati, del grado di soddisfacimento delle persone che ne fruiscono, nonché del benessere organizzativo.

#### ARTICOLO 46

##### ACQUISTI

46.1. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia occorrenti al funzionamento dei servizi e delle attività dell'ASP.

TITOLO V  
SERVIZIO DI TESORERIA  
ARTICOLO 47

SERVIZIO DI TESORERIA

- 47.1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 48

CONTROVERSIE

- 48.1. Ogni controversia tra i Soci, derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 48.2. Gli arbitri nominati con le modalità di cui al precedente comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
- 48.3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro nominato.
- 48.4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile, in quanto applicabili.

ARTICOLO 49

MODIFICHE STATUTARIE

- 49.1. Le eventuali modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità indicate al precedente articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

ARTICOLO 50

DURATA E UNIFICAZIONI

- 50.1. L'ASP ha durata illimitata.
- 50.2. L'unificazione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei Soci delle ASP che si unificano. La deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'ASP "REGGIO EMILIA - Città delle persone" è adottata con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo 17.
- 50.3. L'estinzione dell'ASP, nel caso in cui gli scopi non siano più perseguibili, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei componenti.

- 50.4. Con la deliberazione regionale di cui al precedente comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

ARTICOLO 51

NORMA DI RINVIO

- 51.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di Servizi alla Persona.

## ORIGINI DELL'ASP

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "RETE - *Reggio Emilia Terza Età*" è stata costituita con deliberazione Giunta Regionale n. 2116 del 20.12.2007, trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) "RETE – *Reggio Emilia Terza Età*" sorta in data 1 dicembre 2001 per effetto della deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 69 dell'11 ottobre 2000, che dispose la fusione tra:

l'I.P.A.B. *Ospedale Omozzoli Parisetti* fondata il 10 dicembre 1410 dal notaio reggiano Matteo Omozzoli altrimenti Parisetti e l'I.P.A.B. *Centro Servizi Anziani* fondata il 25 luglio 1836 con decreto del Governo Estense e con la denominazione originaria di Ricovero di MendicITÀ, nella quale con deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 255 del 28 febbraio 1996 furono incorporate le seguenti I.P.A.B.:

- *Opera Pia della Carità* istituita anteriormente al 1238 da diversi benefattori;
- *Opera Pia Consorzio Presbiterale* fondata nell'anno 1229;
- *Opera Pia Busetti* istituita da Francesco Busetti con testamento del 30 luglio 1680;
- *Opera Pia Pacchioni Muzzarelli* fondata dal Canonico Giacomo Pacchioni- Muzzarelli con testamento 5 maggio 1727;
- *Opera Pia della Misericordia* fondata dal Sacerdote Antonio Papotti con testamento del 10 novembre 1813;

L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "O.S.E.A. – *Opere di Servizi Educativi Assistenziali*" è costituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 760 del 26.05.2014, nasce dalla unificazione delle ASP "SS. *Pietro e Matteo*" e ASP "O.S.E.A. – *Opere di Servizi Educativi Assistenziali*".

L'ASP "O.S.E.A. – *Opere di Servizi Educativi Assistenziali*", oggetto di unificazione, ebbe origine dalla trasformazione delle I.P.A.B. "O.S.E.A. - *Opere di Servizi Educativi Assistenziali – Il Villaggio*" di Reggio Emilia e l'"*Istituzione Cassoli – Guastavillani*" di Bologna; l'I.P.A.B. "O.S.E.A. - *Opere di Servizi Educativi Assistenziali – Il Villaggio*" traeva, a sua volta, origine da precedenti riunioni e fusioni dei seguenti Istituti e Opere Pie:

- "*Ospizio della S.S. Trinità*" fondato nel 1536 da tre cittadini Bartolomeo Lamberti e Nicolò Mangioni, sacerdoti, e Pietro Stefanoni, facchino delle gabelle, al fine di ricoverare miserabili di ogni età e di ambo i sessi che vagavano per la città. Il Senato di Reggio Emilia nel 1704 riformò la costituzione a favore di sole fanciulle orfane;
- "*Pio Luogo degli Orfani*", eretto dal Senato della città nel 1556 con il fine di ospitare ragazzi orfani;
- "*Pia Casa dei Mendicanti*", istituita dal Senato di Reggio Emilia in unione con il conte Girolamo Ancini (rogito Ghisoni 1597) con il fine di offrire "*luogo atto a ricevere i*



*poveri mendicanti*” specialmente orfani e fanciulle miserabili. Nel 1760 con decreto pontificio Clemente XIII applica l’eredità del canonico conte Carlo Bellincini a favore della *“Pia Casa dei Mendicanti”*;

- *“Pio Istituto Quinziani”* fondato e dotato dalla contessa Orsini Costa Quinziani nel 1679 per accogliere *“cinque zitelle reggiane di civile condizione ma povere ed orfane di entrambi i genitori che vivessero secondo le regole di S. Orsola”*;
- *“Conservatorio della S.S. Concezione”* fondato nel 1711 dal Vescovo di Reggio, Ottavio Picenardi attuando l’idea e utilizzando il cospicuo patrimonio della contessa Scaruffi e aggiungendo i beni di sopresse Corporazioni Religiose e lasciti di benefattori tra i quali in particolare il sacerdote Felice Torelli – con il fine di ricoverare e mantenere fanciulle reggiane nate da reggiani ma miserabili e questuanti;
- *“Albergo Generale dei Poveri”* fondato e dotato da Francesco III d’Este nel 1750 per accogliere poveri di entrambi i sessi, vecchi o altre persone invalide e miserabili;
- *“Casa di Gesù Cristo”* voluta nel 1755 dal Canonico Carlo Bellincini, con l’assegnazione di gran parte del suo patrimonio perché accolga *“poveri mendici ossia questuanti di questa città di Reggio Emilia (i quali dovranno essere alimentati in Istituti regolati sì nello spirituale come nel temporale con quelle leggi - condizioni e forme, per quanto sarà possibile con le quali è retto l’Ospedale dei poveri questuanti di Parigi)”*.

Nell’anno 1760 per decreto del Duca Estense vennero riuniti la *“Pia Casa dei Mendicanti”*, l’*“Albergo Generale dei Poveri”*, la *“Casa di Gesù Cristo”*. Ad essi nel 1786 fu aggiunto anche il *“Pio Luogo degli Orfani”* e, insieme, i quattro istituti costituirono l’*“Albergo Orfani Mendicanti”* che aveva il fine di raccogliere e mantenere i fanciulli poveri nati da genitori reggiani. Lo Statuto di tale Ente venne approvato con Decreto Reale del 20 marzo 1878.

Nel 1821, con Decreto Ducale 22 ottobre, con l’aiuto del Vescovo e altri lasciti, fu istituita la *“Casa di Carità per Fanciulle”* con lo scopo di mantenere ed educare fanciulle povere abbandonate e orfane.

Nel 1898, con Decreto Reale (19 ottobre) furono raggruppati sotto unica amministrazione, che prese il nome di Amministrazione delle *“Opere Pie Educative”*, l’*“Albergo Orfani Mendicanti”*, il *“Conservatorio della S.S. Concezione”*, il *“Conservatorio della S.S. Trinità”*, il *“Pio Istituto Quinziani”* – il quale con Decreto Reale 1906 (21 giugno) fu trasformato nel fine, a favore del predetto *“Conservatorio della S.S. Trinità”*.

Nel 1912 anche la *“Casa di Carità per Fanciulle”* venne raggruppata nelle suddette *“Opere Pie Educative”*.

Con il D.P.R. 17 gennaio 1951, tutti gli istituti indicati ai commi 9 e 11 furono fusi e costituiti in un unico Ente denominato *“Opera Pia Orfanotrofi”* di Reggio Emilia e fu approvato lo Statuto che indicava il fine dell’Ente nel provvedere *“.... al ricovero, mantenimento di fanciulli orfani di ambo i sessi ....”*.

Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1021 del 9 settembre 1993, successivamente integrato con la Deliberazione della medesima Giunta n. 22 del 15 ottobre 1996, fu approvato il nuovo Statuto dell’Ente che assunse la nuova denominazione di *“O.S.E.A. – Opere di Servizi Educativi Assistenziali - Il Villaggio”*.

L’ASP *“SS. PIETRO E MATTEO”* ebbe origine dalla trasformazione delle Ipab *“Centro Servizi per Adolescenti SS. Pietro e Matteo”* e *“Asilo Raimondo Franchetti”*, che a loro volta traevano origine da precedenti riunioni e fusioni delle seguenti I.P.A.B.:

- *“Centro Servizi per Adolescenti SS. Pietro e Matteo”* che fu costituita in data 20 dicembre 2000, con Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 113, dalla fusione delle seguenti Ipab:
- *“Istituto SS. Pietro e Matteo per l’Infanzia e la Maternità”* (così denominato con R.D. 12 Novembre 1936), sorto nel 1453 con la denominazione di *“Ospedale di S. Pietro”* e che solo a far tempo dal 1520 ebbe esistenza propria e separata con la denominazione di *“Ospedale S. Matteo”*, poi sostituita con *“Opera Pia Ospizio degli Esposti”*;
- *“Opera Pia Calcagni”* (così denominata con R.D. 17 Ottobre 1930), sorta nel 1616 con la denominazione di *“Opera Pia della Madonna del Rifugio”* e successivamente denominata *“Istituto Pia Casa delle Convertite”*;
- *“Civico Istituto Ferrari Bonini”*, fondato nel 1791 dall’Abate Ferrari Bonini;
- *“Istituto Belli”*, fondato nel 1362 da Guido da Bagnolo ed annesso all’Istituto Ferrari Bonini con decreto luogotenenziale del 1° Febbraio 1917;
- L’I.P.A.B. *“Asilo Raimondo Franchetti”*, asilo infantile di Villa Canali, fu istituito dal barone Raimondo Franchetti nel 1900 che costruì la sede di via Tassoni e gestì l’asilo a proprio carico fino al 1914.

Il 20 agosto 1914, con Regio Decreto, l’asilo infantile fu eretto ad Ente Morale; il nuovo Ente ricevette in dotazione il fabbricato, l’area cortiliva, l’arredamento e una dotazione di lire 85.000 in titoli di Stato col rendimento del 3,50%. Dal 1914 per 17 anni la scuola fu retta da un insegnante patentato; dal 1931 la scuola fu affidata a tre suore Francescane che la ressero fino al passaggio della gestione al Comune di Reggio Emilia.